

- CONTRATTO DI APPALTO -

PER	L'AFFIDAMENTO	DELLA	PROCEDURA	APERTA	CON
MODALITA'	TELEMATICA	SU	PIATTAFORMA	ASP	CONSIP
PER	L'AFFIDAMENTO	DELL'APPALTO	AVENTE	AD	OGGETTO
LA	FORNITURA	DI UN SOFTWARE	E DEI SERVIZI	NECESSARI	PER
LA	REALIZZAZIONE	DEL BENE	BIODIVERSITY	AND ECOSYSTEMS	
-	LIFEWATCH-ITA	SEMANTIC	PLATFORM	(BE-LISA)	
NELL'AMBITO	DEL	PROGETTO	LIFEWATCHPLUS	PIR01_00028	
CUI	80054330586201900676				
CIG	8743834813	CUP	B67E19000030007		

TRA
-----

il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e
Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (nel prosieguo CNR o Ente), con sede
in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, codice fiscale
80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona
del Direttore Dott. Fabio Trincardi, domiciliato per
la carica presso la sede dell'Ente, munito dei
necessari poteri

	E
--	---

L'Operatore economico "(completare)" (in seguito per
brevità anche "Contraente"), con sede legale in
(completare indirizzo), codice fiscale XXXXXXXXXXXX e
partita IVA XXXXXXXXXXXX, indirizzo posta elettronica
certificata (PEC) (completare), nella persona del

Legale Rappresentante (completare), codice fiscale

(completare), domiciliato per la carica presso la

sede legale sopra indicata, munito dei poteri giusto

Certificato Infocamere-Registro Imprese

PREMESSO CHE:

I. Con Decreto Direttoriale MIUR n. 902 del 09 maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti l'11/06/2019 al Foglio n. 1-2377, il progetto **PIR01\_00028** è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull'Avviso di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 78 del 4 aprile 2018;

II. Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. AMMCNT-CNR \_\_\_\_\_, l'Ente ha disposto di indire una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

III. Il Responsabile Unico del Procedimento, con atto istruttorio Prot. AMMCNT-CNR **XXXXXX**, ha comunicato la proposta di aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € **XXXXX,XX** oltre IVA.

IV. Con provvedimento Prot. AMMCNT-CNR **XXXXXXXX/XXXX** l'Ente ha disposto l'aggiudicazione della fornitura

di cui trattasi in favore del Contraente;

V. Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto;

VI. Con attestazione Prot. AMMCNT-CNR XXXXXXXX/XXXX il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

VII. Con provvedimento Prot. AMMCNT-CNR XXXXXXXX/XXXX l'Ente ha autorizzato la stipula del contratto in via d'urgenza, in pendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione;

VIII. Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva XXXXXXXXXXXXXXX di € XXXXXXXX (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

IX. E' decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, "Codice");

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra denominato convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi

richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'Offerta economica e l'Offerta tecnica del Contraente ed il Capitolato tecnico.

#### ART. 2 - OGGETTO

1) L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico nonché all'offerta presentata in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - al Contraente, che accetta, senza riserva alcuna, la fornitura di un software e dei servizi necessari per la realizzazione del bene biodiversity and ecosystems - lifewatch-ita semantic platform (BE-LISA) nell'ambito del progetto LifeWatchPLUSPIR01\_00028 - CUI 80054330586201900676 CIG 8743834813 CUP B67E19000030007.

#### ART. 3 - CORRISPETTIVO

1) L'importo del presente contratto è pari a € XXX.XXX,XX (euro ...) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente contratto d'appalto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per

tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

#### ART. 4 - LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE

1) I termini di consegna ed installazione dei beni e servizi sono da intendersi in giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto. Il rilascio di tutti i servizi con la messa in produzione e la formazione dovrà avvenire entro la fine del nono mese.

2) Sono previsti ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di verifica di conformità, per attività di assistenza tecnica e manutenzione

La consegna e l'installazione da remoto dei beni e servizi della fornitura dovrà essere effettuata presso l'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, S.P. Lecce-Monteroni km 1.2, 73100 Lecce, in accordo Direttore esecutivo del Contratto.

#### Art. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Il Contraente si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del CNR e di

terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2) Il Contraente rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte del CNR e/o da terzi.

3) Il Contraente è direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

4) Il Contraente risponde direttamente dei danni alle persone, alle cose comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

Il CNR è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà il Contraente nell'esecuzione del contratto.

5) Il Contraente si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

6) Il Contraente si obbliga inoltre a quanto segue:  
Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Per consentire il corretto svolgimento del progetto entro i termini indicati nel presente capitolato, tutte le persone coinvolte nello svolgimento delle attività dovranno, quindi, operare in stretto coordinamento con lo staff preposto allo svolgimento delle attività del progetto LifeWatchPlus e con lo

staff della sede del Service Centre

dell'infrastruttura LifeWatch di Lecce.

Per tutta la durata delle attività saranno necessari

aggiornamenti sul progresso delle attività mediante

riunioni tra il personale dell'azienda assegnataria

e quello di progetto. La cadenza delle riunioni sarà

mensile. Sarà consentito l'utilizzo di strumentazione

digitale per effettuare le riunioni (Skype, Webex,

ecc.). La lingua utilizzata durante le riunioni sarà

l'italiano o l'inglese. Al termine della riunione

dovrà essere stilata apposita minuta in italiano.

Il tempo rimanente dovrà essere utilizzato da remoto

in affiancamento al personale di progetto, per la

messa a punto di tutte le procedure, mediante

debugging del software e delle funzionalità

necessarie alla corretta integrazione della

piattaforma con le restanti componenti software

previste nell'ambito del progetto LifeWatchPlus.

Tutte le attività di consulenza, inclusa

l'installazione e la personalizzazione del software

necessarie, saranno condotte sui sistemi hardware di

cui il progetto LifeWatchPlus dispone.

Il Contraente fornirà adeguata descrizione tecnica

con le soluzioni progettuali ed implementative

dettagliate utilizzando gli strumenti comuni



dell'Ingegneria del Software quali UML, ecc. o di

Basi di Dati quali Modello Entità/Relazioni, ecc.

Riporterà inoltre la sequenza temporale di tutte le

attività. Tutto il lavoro svolto dovrà essere

documentato mediante deliverables di progetto come da

Piano di Progetto, da consegnare al responsabile del

progetto, con cadenza trimestrale, a partire dalla

data di aggiudicazione.

Il Contraente dovrà corredare tutti i moduli software

di manuali di installazione su macchine Linux/Unix e

manuale utente.

Il Contraente dovrà costituire un gruppo di Lavoro

secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico

e fornire i cv dei componenti redatti secondo le

indicazioni del CNR.

#### ART. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'Operatore economico si assume la responsabilità

per gli infortuni del personale addetto, che dovrà

essere opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore

economico nello svolgimento della propria attività

professionale resta a carico dello stesso, così come

la redazione dei relativi documenti e la

informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il

rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### ART. 7 - PENALI

1) Le penali sono applicate secondo le indicazioni del capitolato tecnico.

2) Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice.

#### ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché di quanto previsto all'art. 103 comma 1 del Codice, l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € xxxx (euro xxxx), mediante cauzione/fidejussione agli atti.

2) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

#### ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E ASSICURAZIONE

1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

2) Le attività di verifica saranno effettuate secondo i termini e le modalità indicate nel capitolato tecnico.

3) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'Operatore economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

#### ART. 13 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONI

1) La fornitura dovrà essere garantita e dotata di assistenza tecnica secondo le previsioni del capitolato tecnico.

#### ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore Esecutivo del Contratto previo ricevimento della fattura. La fatturazione avverrà come di seguito indicato:

- 30% dell'importo contrattuale a titolo di anticipo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice,  
"L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche  
nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi  
dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è  
subordinata alla costituzione di garanzia  
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari  
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse  
legale applicato al periodo necessario al recupero  
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma  
della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata  
da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto  
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative  
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si  
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne  
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può  
essere, altresì, rilasciata dagli intermediari  
finanziari iscritti nell'albo degli intermediari  
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto  
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo  
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente  
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al  
progressivo recupero dell'anticipazione da parte  
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade  
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”;

- 70% dell'importo contrattuale al termine dei nove mesi previa consegna del bene ed a seguito del positivo esito della verifica di conformità.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio (CUU) "LVHDFJ". Le fatture sono soggette a "Split Payment". La fattura, intestata all'Ente, dovrà contenere:

La partita IVA dell'Ente;

a) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

b) CUI 80054330586201900676 CIG 8743834813

c) CUP B67E19000030007

d) Il Codice Univoco Ufficio (CUU): LVHDFJ;

e) L'importo imponibile;

f) L'IVA;

g) Il totale della fattura;

h) L'oggetto del contratto;

i) Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di



attuazione di cui sopra. L'Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali, di cui all'articolo 16 del presente contratto; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

#### ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

##### FINANZIARI (ART. 3 COMMA 8 L.136/2010)

L'Operatore economico, in base all'art. 3, paragrafo 8 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 (e sue modifiche), accetta di adeguarsi, alla legislazione

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  
relativi all'oggetto del contratto.

L'Operatore economico accetta di dare immediata  
notizia al CNR e alla Prefettura - Ufficio  
territoriale del Governo della Provincia di Pisa, di  
qualsiasi inadempimento da parte di qualsiasi  
subappaltatore degli obblighi di tracciabilità  
finanziaria di cui venga a conoscenza.

L'Operatore economico accetta di comunicare tutti gli  
estremi del conto corrente dedicato alle commesse  
pubbliche per tutte le operazioni finanziarie  
relative al presente contratto. Ciò deve essere fatto  
entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla firma del  
presente contratto oppure, in caso di conti correnti  
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in  
operazioni finanziarie relative ad una commessa  
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità  
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare  
su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno,  
altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati  
trasmessi.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i  
subcontraenti deve essere inserita, a pena di nullità  
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno  
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per permettere la tracciabilità dei flussi finanziari, tutte le fatture dovranno contenere il Codice di Identificazione della gara CIG. 8743834813.

#### ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'Operatore economico non adempia correttamente alle proprie obbligazioni riportate nel presente contratto il CNR invierà all'Operatore economico una PEC o lettera raccomandata, contestando puntualmente i comportamenti e gli inadempimenti ritenuti causa di possibile risoluzione, invitandola ad adempiere, nonché a un comportamento conforme al contratto in argomento.

Ove l'Operatore economico nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della PEC o raccomandata A.R. di cui sopra, non adotti un comportamento conforme agli obblighi contrattuali, dandone contestuale conferma scritta al CNR, quest'ultimo riterrà risolto il contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Qualora l'Operatore economico non utilizzi il conto

corrente indicato al precedente art. 11 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

#### ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) nel caso in cui l'Operatore economico, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare

ai propri dipendenti e collaboratori il vigente

codice di comportamento adottato dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche;

c) nel caso in cui dovessero pervenire dalla Banca

Dati Nazionale Antimafia informazioni con esito

negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3

e 4 del D.Lgs. 159/2011;

d) Nei casi di cui agli articoli "Responsabilità

dell'Operatore economico", "Sicurezza sul lavoro",

"Subappalto", "Riservatezza" e "Cessione del

contratto e del credito" del presente contratto.

#### ART. 18 - RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e

di far mantenere riservati i dati e le informazioni

di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da

quelli strettamente necessari all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per

l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli

obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di

riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di

diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

#### ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il conferimento dei dati personali dell'Operatore economico è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2) All'Operatore economico competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

3) Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Dott. Fabio T, domiciliato per la carica

presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale n° 103/2020 del 15/10/2020 ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.

#### ART. 20 PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIRITTI DI PRIVATIVA

Il CNR acquista la proprietà piena ed esclusiva di tutto il materiale sviluppato per l'esecuzione del servizio, della proprietà intellettuale del software prodotto e di tutti i diritti che ne derivano.

Tutti i prodotti e servizi realizzati, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e sui generis, con la sola eccezione dei diritti morali ove applicabili, relativi a detti prodotti e servizi sono di proprietà esclusiva del CNR.

Il CNR non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui l'Operatore economico fornisca soluzioni

tecniche, estetiche o funzionali ed in genere opere dell'ingegno, simboli, segni distintivi o trovati, di cui altri detengano la privativa. L'Operatore economico assumerà l'obbligo di tenere indenne il CNR da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o altri atti o fatti di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

#### ART. 21 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

2) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### ART. 22 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E

##### REGISTRAZIONE

1) Il presente contratto, che consta di XX pagine e



degli allegati di cui in premessa, per un totale di

YY pagine ai fini dell'imposta di bollo, è stipulato

secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14,

del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a

totale carico del Contraente che si obbliga

all'assolvimento assumendosene la piena

responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art.

6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale n.146

del 26-06-2014)

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai

sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R.

26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione

saranno a carico della parte che riterrà di provvedere

alla registrazione medesima.

Data e Firma delle Parti

Per l'Operatore economico

Si approvano espressamente ai sensi degli art. 1341

e seguenti del codice civile le clausole da 1 a 22

Data e firma